

COMUNE DI LUCOLI (AQ)

PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE IN AGRO

E PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUCOLI

PARTICELLA ASSESTAMENTALE 15 Loc. "Crocetta"

PARTICELLA CATASTALE 10 fg. 37

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI NECESSARI PER
LA FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE PROVENIENTE
DAL TAGLIO E DESTINATA AL SODDISFACIMENTO
DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO DEGLI UTENTI
AVENTI DIRITTO

STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021

A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (Ente appaltante e forma di affidamento)

Il Comune di Lucoli, affida, in esecuzione della deliberazione N. 41 del 04/07/2019, l'esecuzione dei lavori di taglio, allestimento, esbosco e consegna al domicilio degli aventi diritto (ovvero cittadini residenti nel Comune di Lucoli, aventi diritto al legnatico e che abbiano preventivamente fatto domanda agli uffici comunali) della legna da ardere ritraibile dall'intervento di taglio colturale di diradamento, da eseguirsi a carico del soprassuolo radicato nella località denominata Crocetta, particella assestamentale 15, e al foglio n. 37 p. 10.

Il soprassuolo è stato assegnato a taglio dal progettista Dott. Agr. Giuseppe Belvedere iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma al n° 1570.

Il progetto esecutivo dell'intervento, allegato 0 al presente capitolato, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/07/2019, è stato trasmesso al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio della Giunta Regionale Abruzzo, ai sensi dell'Art. 35 co. 2 l. b, della L.R. 3/2014 con nota prot. n. 3845 del 09/07/2019;

Il materiale utile ritraibile (legna da ardere) è destinato al soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico per la stagione invernale 2020– 2021

L'aggiudicazione avviene a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 2 (Importo del contratto)

L'affidamento dei lavori avviene a misura partendo dai seguenti prezzi di base, al lordo degli oneri per la sicurezza pari al 11,76%:

- 7,00 €/ql + I.V.A. per il taglio "lungo", ovvero pari a circa 120 cm per pezzo;
- 9,00 €/ql + I.V.A. per il taglio "corto", per camino o stufa, ovvero pari a circa 40-60 cm per pezzo per legna da camino e pari a circa 20-40 cm per pezzo, per legna da stufa;

L'importo massimo complessivo del contratto, al lordo del ribasso d'asta, è stimato in euro 18.000,00 (diciottomila/00) e sarà puntualmente determinato in base alle effettive richieste pervenute;

L'affidamento dei lavori avviene selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 50/2016, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, previsti pari al 11,76% del singolo prezzo. A titolo di esempio, l'operatore che intende offrire un ribasso pari al 5% sul prezzo base di 7 euro, dovrà applicare il ribasso alla cifra di 6,177 €, ovvero ai 7 € depurati degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a loro volta pari ad 0,823 €).

Sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto.

Il contratto potrà altresì essere effettuato mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso, eventuali imposte saranno a carico dell'affidatario/aggiudicatario.

L'affidamento/aggiudicazione è fatto a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'appaltatore dei lavori. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco e la consegna del materiale legnoso, nonché tutti i lavori occorrenti per il soddisfacimento delle esigenze di uso civico di legnatico contemplati nel progetto approvato e nel presente capitolato di oneri, sotto la direzione del tecnico all'uopo incaricato, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'affidatario/aggiudicatario non potrà mai pretendere aumento alcuno di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione garantisce all'atto della consegna, trattandosi di bosco d'alto fusto, il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 (Lavori e servizi oggetto dell'affidamento e confini del lotto)

L'Amministrazione di Lucoli (AQ) è propensa a realizzare, nel corso del presente anno 2020-2021, un taglio colturale a carico del patrimonio boschivo comunale allo scopo di ricavare il quantitativo sufficiente di legna da ardere necessario a soddisfare il fabbisogno di uso civico della popolazione residente.

Per la scelta della zona idonea a tale scopo, è stato deciso di avvalersi della superficie già individuata e quindi ricompresa nel progetto di taglio ad uso civico risalente alla stagione silvana 2015-16 (redatto dallo stesso professionista incaricato) ma non utilizzata perché in eccedenza rispetto alle esigenze riscontrate all'epoca.

In riferimento allo studio redatto dal Dott. Agr. Giuseppe Belvedere, la quantità di legnatico ritraibile risulta essere pari a circa **2000 ql**.

Trattandosi di interventi in fustaia, le piante saranno abbattute con la motosega (a regola d'arte) da un operatore che effettuerà l'abbattimento direzionato e l'allestimento del legname (composto da: sramatura, sezionatura).

Questa operazione verrà realizzata sul letto di caduta dallo stesso operatore provvisto di motosega. I fusti e i rami più grossi saranno sezionati secondo le lunghezze sopra definite all'art.2.

Un secondo operatore provvederà a rifinire la sramatura con la roncola ed a sistemare il legname in mucchi disposti secondo le linee di massima pendenza alternati con le andane della ramaglia.

Le operazioni di abbattimento ed allestimento permetteranno di ricavare gli assortimenti definitivi, vale a dire, la legna da ardere formata da tronchetti delle lunghezze definite all'art. 2 del presente capitolato e vario diametro (a partire da 4 cm).

Considerato il tipo di intervento da realizzare, l'esbosco potrà essere eseguito con gli animali da soma che carichi di legna seguiranno i sentieri preesistenti in bosco, portando il carico in prossimità della viabilità principale (strada sterrata di collegamento con Casamaina) che può essere percorsa agevolmente da mezzi meccanici idonei che lo trasporteranno fino alle utenze (per l'individuazione di tale strada e della posizione dell'imposto previsto vedi elaborato cartografico in fondo alla presente relazione).

Tutta la superficie che cadrà al taglio è stata già delimitata nei confini con **doppio anello di vernice rossa** (ad eccezione, ovviamente dei tratti di confine con la tagliata precedente che, per loro natura, sono individuabili con estrema facilità), mentre le piante che devono essere rilasciate al taglio, sono state contrassegnate nella loro totalità con un **singolo segno di vernice verde e un punto** dello stesso colore nella parte più bassa della ceppaia.

ART. 4 (Metodo di affidamento)

L'aggiudicazione avrà luogo a mezzo di lettera d'invito agli operatori che presenteranno manifestazione d'interesse a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito internet istituzionale.

L'affidamento dei lavori avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero sulla base di una unica percentuale di ribasso offerto dalla ditta, su entrambe i prezzi (€/ql) fissati a base di gara, come indicato all'art. 2 del presente capitolato, al netto dell'IVA. In ogni caso, dovranno essere garantite le clausole di cui al presente capitolato.

La percentuale di ribasso offerto, verrà calcolata considerando fino alla terza cifra decimale e nel caso di presenza di due o più offerte vincitrici, i lavori saranno assegnati all'impresa il cui titolare/legale rappresentante abbia la minore età e, se le offerte rimanenti risultino superiori ad una, i lavori saranno assegnati all'impresa con sede legale più vicina rispetto la sede dell'Amministrazione del Comune di Lucoli (Rif D.Lgs 50/2016).

L'affidamento dei lavori avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, previa verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa.

Nel caso di mancata presentazione di offerte valide, è facoltà dell'amministrazione procedere tramite affidamento diretto, senza nuova pubblicazione del bando.

ART. 5 (Documentazione)

Alla Gara non possono essere ammesse le Società di fatto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, i documenti allegati in fac-simile al presente capitolato e di seguito elencati:

1. Allegato A - Domanda di ammissione alla gara;

2. Allegato B - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il concorrente attesti:

a) l'iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detta dichiarazione dovrà risultare che essa è stata redatta in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. nonché gli estremi del legale rappresentante della Società;

b) visura camerale aggiornata;

c) l'iscrizione nell'elenco delle ditte boschive della provincia in cui la ditta stessa ha sede legale a fini di attestazione dell'idoneità a condurre utilizzazioni forestali;

d) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL, ecc.;

3. Allegato C - Dichiarazione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

4. Allegato D - Dichiarazione Offerta;

5. Allegato E - Dichiarazione di presa visione dei luoghi;

6. Quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 3.600,00 (tremilaseicento,00) pari al 20% dell'importo a base d'asta [cauzione].

Tale deposito, che sarà restituito a coloro che non si aggiudichino l'appalto, servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di rilievi e di collaudo, che restano tutte a totale carico dell'affidatario e dovranno essere saldate **entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.** Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente capitolato.

7. Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. 6 (Incompatibilità)

Non possono essere ammessi alla gara:

coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori riferiti ad altri appalti del genere (vendite o affidamenti di lavori).

ART. 7 (Esclusione dall'asta)

L'Ente appaltante si riserva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la piena facoltà di escludere dall'asta, per motivate ragioni, qualunque concorrente.

ART. 8 (Validità degli obblighi assunti dalle parti)

L'affidatario/aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipula del contratto.

Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva o di mancata stipula del contratto nei tre mesi dalla aggiudicazione provvisoria, l'affidatario potrà ottenere l'annullamento della stessa e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9 (Verbale di gara e domicilio eletto)

Il verbale di gara/determina di affidamento, sarà consegnato in copia all'aggiudicatario/affidatario corredata dalla copia del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario/affidatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 (Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario/affidatario)

Al momento dell'aggiudicazione/affidamento il deposito provvisorio di cui al precedente art. 5 c. 2 si intende commutato in deposito cauzionale.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario/affidatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 (Rescissione del contratto per mancata cauzione)

Se l'aggiudicatario/affidatario non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro annullare la gara e la conseguente aggiudicazione dandone comunicazione all'aggiudicatario/affidatario stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, e disporre liberamente l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 (Consegna del bosco)

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata l'effettiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri, adotta i provvedimenti necessari per la consegna del bosco. In particolare:

- trasmette il contratto di appalto/affidamento, in regola con gli estremi della registrazione se prevista, all'aggiudicatario/affidatario e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, invitando l'aggiudicatario/affidatario a prendere in consegna entro un congruo termine il cantiere;
- incarica il Direttore dei Lavori di provvedere alla consegna del bosco stesso previo accordo con l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio e con il Comando Provinciale del Corpo dei Carabinieri Forestali competente per territorio volto a garantire la presenza di personale preposto alla sorveglianza e ai controlli.
- Il Direttore dei Lavori, alla presenza del personale di cui sopra, darà atto nell'apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario/affidatario, dal rappresentante dell'Ente e dagli altri soggetti che hanno presenziato alla consegna, dei termini e segnali che fissano l'estensione della sezione di bosco oggetto di intervento, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo art. 15.
- Se l'aggiudicatario/affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna dei lavori, essa si considera come non avvenuta.
- Nel caso che l'aggiudicatario/affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.
- Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario/affidatario abbia preso regolare consegna del lotto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 (Pagamento del prezzo di aggiudicazione)

L'Ente corrisponderà all'aggiudicatario/affidatario il prezzo di aggiudicazione/affidamento in valuta legale in tre rate di egual importo di cui:

la prima all'avvenuta consegna di 1/3 del quantitativo previsto;

la seconda all'avvenuta consegna di 2/3 del quantitativo previsto;

la terza all'avvenuto accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 14 (Inizio lavori)

L'aggiudicatario/affidatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione ai soggetti indicati in sede di concessione dell'autorizzazione al taglio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 (Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile)

I lavori in argomento dovranno esser conclusi entro il **15.09.2020** salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati rientrano nella piena disponibilità dell'Ente che potrà provvedere per l'ultimazione dei lavori

ad un nuovo appalto/affidamento, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario/affidatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 (Proroghe)

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, previo parere motivato del Direttore dei Lavori, almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi; l'Ente provvederà quindi a inoltrare formale richiesta in tal senso all'Ufficio che ha autorizzato il taglio, cui compete la facoltà di concederla.

ART. 17 (Divieto di subappalti)

L'aggiudicatario/affidatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18 (Rispetto delle leggi forestali)

L'aggiudicatario/affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del presente Capitolato, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, nonché di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ART. 19 (Rilevamento danni)

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori, alla presenza degli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali incaricati dai competenti Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario/affidatario, nonché di due testimoni, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione o altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti e se ne terrà debito conto nella contabilità finale.

I provvedimenti contravvenzionali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore rimangono di esclusiva competenza degli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali e, eventualmente, degli altri organi di polizia.

ART. 20 (Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali)

E' proibito all'aggiudicatario/affidatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 (Modalità di taglio)

Il taglio delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare il più possibile in prossimità del

colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate con le operazioni di taglio, da abbattere dietro assenso del Direttore dei Lavori, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Per le piante martellate il taglio dovrà comunque essere effettuato al di sopra dell'impronta del martello.

ART. 22 (Penalità nell'esecuzione del taglio)

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario/affidatario, le seguenti penalità:

€ 10,00 (dieci) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

€ 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

€ 50,00 (cinquanta) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 (Indennizzo per tagli irregolari e abusivi)

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica forestale e dal Direttore dei Lavori per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario/affidatario o dai suoi dipendenti in modo da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario/affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato nella contabilità finale o negli atti di collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante di diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno calcolato sulla base dell'Allegato II alla L.R. n. 3/2014.

L'indennizzo per danni minori sarà determinato applicando l'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente, che dovrà utilizzarle secondo le modalità ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 22 c. 8 della L.R. 3/2014.

ART. 24 (Sospensione del taglio)

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche su apposita segnalazione del Direttore dei Lavori o dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio o del personale di Polizia addetto ai controlli, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione notificata nelle forme di legge all'aggiudicatario/affidatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della Direzione dei Lavori stessa e/o degli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali ed eventualmente degli altri organi di Polizia, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza

boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali ed eventualmente dagli altri organi di Polizia. Tale sospensione dovrà poi essere ratificata dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

Rimane salva per l'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario/affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Direttore dei Lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di contabilità finale o di collaudo.

ART. 25 (Ripulitura della tagliata)

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario/affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia o dai Regolamenti attuativi delle norme in materia.

ART. 26 (Obblighi dell'aggiudicatario/affidatario per i passaggi e la viabilità in genere)

L'aggiudicatario/affidatario è obbligato:

- a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in maniera che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 (Costruzione di capanne ed altri manufatti)

L'aggiudicatario/affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Direttore dei Lavori che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario/affidatario stesso, il quale dovrà altresì smontarle e sgomberarle al termine dei lavori stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'oneri.

Trascorso tale termine le suddette operazioni saranno eseguite dall'ente proprietario con rivalsa delle spese sull'aggiudicatario/affidatario.

ART. 28 (Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente)

Il trasporto dei materiali si farà per le vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori.

L'apertura di nuove vie, il ripristino e l'allargamento di quelle esistenti, di piazzali di carico, stradelli e scivoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subordinati al nulla osta dell'ente proprietario ed all'acquisizione di tutte le Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui al comma precedente, purché

preventivamente riportati nel progetto di taglio autorizzato, saranno disposti dal Direttore dei Lavori senza ulteriori autorizzazioni.

Il transito di mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente è vietato. Sarà consentito, in condizioni di terreno asciutto, solo lungo tracciati temporanei o varchi naturali, in prossimità dei quali dovrà essere concentrato il materiale allestito. Questi saranno individuati preventivamente dalla direzione lavori, purché non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra e opportunamente comunicati all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che, all'occorrenza, potrà impartire prescrizioni in merito, ed al Comando Provinciale del Corpo Carabinieri Forestali.

Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente saranno a carico dell'aggiudicatario

Per ogni 100 (cento) ml di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario/affidatario pagherà una penale di € 300,00 (trecento) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 (Novellame e rigetti)

L'aggiudicatario/affidatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50,00 (cinquanta) se poteva essere evitato, a stima del Direttore dei Lavori o del collaudatore.

E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 (Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo)

Alla scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'aggiudicatario/affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione: in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione a tale ultimo ufficio.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige i relativi atti, ivi compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall'aggiudicatario/affidatario, previa effettuazione del rilevamento dei danni eventualmente arrecati al soprassuolo nel corso delle lavorazioni e la definizione delle eventuali pendenze. Provvede quindi ad inoltrarli all'Ente proprietario, che li trasmette all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per gli adempimenti relativi agli accertamenti di competenza.

Laddove si procede, nei casi previsti, al collaudo, l'aggiudicatario/affidatario e il rappresentante dell'ente saranno invitati dal collaudatore ad intervenire al sopralluogo di collaudo e alla conseguente stesura del relativo verbale. In entrambi i casi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta. In caso di mancato intervento il verbale sarà redatto in loro assenza e sarà oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione al taglio.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

ART. 31 (Disponibilità della cauzione)

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario/affidatario in base alle risultanze della contabilità finale o del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 32 (Interessi sulle penalità e indennizzi)

Le somme che l'aggiudicatario/affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla sottoscrizione del verbale di "rilievo danni" di cui al precedente art. 19 o della sottoscrizione degli atti di contabilità finale o di collaudo dell'utilizzazione di cui al precedente articolo 31, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni altra azione dell'Ente.

ART. 33 (Assicurazione operai)

L'aggiudicatario/affidatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 34 (Passaggio in fondi di altri proprietari)

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 35 (Responsabilità dell'aggiudicatario/affidatario)

L'aggiudicatario/affidatario sarà responsabile fino all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 36 (Svincolo del deposito cauzionale)

Ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori o a seguito di collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario/affidatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario/affidatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37 (Infrazioni non contemplate)

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onori ove non specificatamente prevista nello stesso è effettuata dal Direttore dei Lavori.

ART.38 (Richiamo alle norme sui lavori pubblici)

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 39 (Pagamento del prezzo)

Il costo del presente affidamento è interamente finanziato dalle tariffe pagate dagli utenti. La ditta affidataria procederà esclusivamente al taglio della quantità di legname richiesta dagli aventi diritto secondo le procedure previste dal presente capitolato. Alla predetta ditta, sarà pagato esclusivamente il prezzo della legna effettivamente tagliata e consegnata a domicilio degli aventi diritto. Nulla sarà corrisposto in caso di assenza di domande.

ART. 40 (Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario/affidatario)

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario/affidatario della seguente dichiarazione, da lui firmata in calce.

Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, 5, da 7 a 12, da 14 a 18, da 21 a 26, da 28 a 31, 34 e 35 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 41 (Piante da riservare a dote del bosco)

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di riservare al taglio le piante non contrassegnate.

L'aggiudicatario/affidatario ha inoltre l'obbligo di riservare dai tagli:

tutti gli arbusti a diffusione naturale e spontanea, eventualmente presenti nel bosco (LR 45/79 e s.m.i.), nonché le eventuali piante da frutto (ciliegi, meli, peri, sorbi, ecc.) o a diffusione ridotta e localizzata (tigli, aceri, frassini, olmi, roveri);

eventuali soggetti arborei che costituiscono accertati habitat o nicchie localizzate per specie animali protette, rare o minacciate di estinzione.

ART. 42 (Destinazione del materiale legnoso ritraibile e relativi controlli)

Il materiale legnoso ricavato dall'intervento di cui al presente capitolato dovrà essere destinato esclusivamente al soddisfacimento dell'Uso Civico di legnatico e distribuito equamente agli utenti aventi diritto secondo le norme del Regolamento per l'Uso Civico presso la residenza anagrafica. I beneficiari, non possono commerciare o cedere ad altri, dietro compenso - scambio o a titolo gratuito il materiale legnoso concessogli, sotto comminatoria del pagamento, alla cassa dell'Ente esponenziale preposto alla gestione dei beni appartenenti al Demanio Civico, del quadruplo del valore commerciale del prodotto comunque ceduto.

Allo scopo l'Ente preposto alla tutela del diritto di uso Civico incarica (*o, se diverso dal Comune, chiede al Sindaco di incaricare*) proprio personale appartenente alla Polizia Municipale affinché verifichi che tutto il materiale legnoso esboscato venga effettivamente consegnato agli aventi diritto comunicandone il nome alla DD.LL. ed al Comando Provinciale del C.F.S. In mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla consegna dei lavori.

ART. 43 (Norme sulla tutela della salute e della sicurezza).

L'aggiudicatario/affidatario nel sottoscrivere il presente Capitolato d'oneri dichiara di essere a piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei e che la propria impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Nell'assumere, pertanto, la piena responsabilità in materia, esonera espressamente l'Ente appaltante da ogni responsabilità o addebito per incidenti sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'utilizzazione del bosco, per erroneo uso delle attrezzature e per mancato rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica o di sicurezza.

ART. 44 - Esecuzione dei lavori

E' espressamente vietata l'utilizzazione diretta del bosco da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico. Ove i lavori siano eseguiti direttamente dall'Ente attraverso squadra boschiva a qualunque titolo costituita, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad accertare la capacità e l'esperienza ad eseguire i lavori forestali dei singoli componenti.

Detta squadra risponde, per l'esecuzione dei lavori e per le responsabilità ad essi connesse, ad un responsabile di cantiere di comprovata capacità ed esperienza nella organizzazione e conduzione di lavori forestali, appositamente incaricato dall'Ente. Questi assume gli obblighi stabiliti dal presente

capitolato, accetta la responsabilità per la materiale esecuzione dei lavori e ne risponde a termini di legge, così come disposto per l'appaltatore/affidatario, rilasciando apposita attestazione a sua firma. In questo caso l'Ente dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, i nominativi del responsabile di cantiere e dei componenti la squadra.

In mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla consegna dei lavori.

Luco li _____

FIRMA DELLE PARTI
